

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

39.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

## INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	Soddu Pietro, <i>Relatore</i> ..... 6, 7, 8, 9, 12 13, 14, 15, 16, 17
Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464);	Strumendo Lucio ..... 7, 8, 9, 13, 15, 16
Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214);	<b>Proposta di proroga d'inchiesta parlamentare</b> (Seguito della discussione e rinvio):
Caria: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586) .....	Savino ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile, istituita dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° giugno 1988 (doc. XXII, n. 12-bis) ..... 17
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> ..... 3	Labriola Silvano, <i>Presidente</i> ..... 17, 18
3, 7, 8, 9, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17	Barbieri Silvia ..... 18
Ciaffi Adriano ..... 9, 11, 12, 13, 15	Ciaffi Adriano ..... 18
Ferrara Giovanni ..... 12, 13, 14, 16	Ferrara Giovanni ..... 18
Gaspari Remo, <i>Ministro per la funzione pubblica</i> ..... 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17	Riggio Vito ..... 18
Riggio Vito ..... 7, 11, 12, 15, 16	Soddu Pietro ..... 18

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,35.

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento della dirigenza statale e dalle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464) e delle proposte di legge Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214); Caria: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tortorella ed altri: « Nuova disciplina della dirigenza pubblica »; Caria: « Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali ».

Ricordo che nella seduta del 5 aprile scorso era iniziata la discussione dell'articolo 4 nel nuovo testo approvato in sede referente e che gli emendamenti e gli ar-

ticoli aggiuntivi presentati sono del seguente tenore:

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

ART. 4.

1. La dirigenza è ordinata in distinti ruoli unici, amministrativi e tecnici, su due qualifiche:

- a) dirigente generale;
- b) dirigente.

2. Per ciascuna qualifica, sono individuati più livelli di funzione dirigenziale, sulla base:

- a) della quantità di risorse finanziarie assegnate;
- b) complessità dell'organizzazione dei singoli uffici;
- c) ambito di discrezionalità e rilevanza tecnico-amministrativa dell'attività.

3. Nella prima applicazione della presente legge gli organi e gli uffici dirigenziali di ciascuna amministrazione statale saranno individuati e classificati secondo i rispettivi livelli di funzioni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in base alle proposte formulate da una Commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, e composta:

- a) da quattro senatori e sei deputati;
- b) da dieci esperti di pubblica amministrazione, nominati dal Governo tra professori universitari, magistrati, amministratori, dirigenti generali delle ammi-

nistrazioni dello Stato o qualifiche equiparate.

4. La Commissione è insediata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è presieduta dal Presidente del Consiglio, o per sua delega da un sottosegretario di Stato.

5. Sul provvedimento di cui al comma 3 viene espresso parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. Le dotazioni organiche dirigenziali di ciascuna amministrazione sono disposte, in corrispondenza degli organi e degli uffici individuati a termini del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente all'interno della dotazione organica complessiva dei dirigenti dello Stato, stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, diminuita del venti per cento.

7. Il collocamento in posizione di fuori ruolo per i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato è possibile all'interno di un contingente pari al venti per cento della dotazione organica complessiva stabilita, per ciascuna delle due qualifiche dirigenziali, ai sensi del comma precedente.

4. 4.

Ferrara, Strumendo, Forleo.

*All'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La dirigenza è ordinata in distinti ruoli unici, amministrativi e tecnici, su tre qualifiche:

- a) dirigente generale;
- b) dirigente superiore;
- c) dirigente.

4. 5.

Bertoli, Ciocchi Carlo Alberto, Chiriano.

*All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: a) dirigente generale; b) dirigente con le seguenti: a) dirigente generale; b) vice dirigente generale; c) dirigente; d) vice dirigente.*

4. 7.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) dirigente di primo livello.*

4. 1.

Balbo, Bassanini.

*All'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. I dirigenti generali dello Stato sono ricompresi in unico contingente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Vengono destinati, anche in via transitoria, alle singole amministrazioni dello Stato in ragione delle esigenze funzionali ed in relazione allo svolgimento di specifici programmi, con decreto del Presidente del Consiglio, su richiesta motivata del ministro interessato.

1-ter. I dirigenti di primo livello dello Stato afferiscono alle dotazioni organiche di ciascuna amministrazione.

4. 2.

Bassanini, Balbo.

*All'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per le amministrazioni e gli enti di cui al successivo articolo 14 nonché per quelli caratterizzati da particolari strutture organizzative a livello territoriale, possono essere determinate nei rispettivi ordinamenti, diversi livelli e articolazioni dirigenziali, in relazione alle speciali funzioni assegnate.

4. 11.

Ciaffi.

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Nella prima applicazione della presente legge, gli organi e gli uffici dirigenziali di ciascuna amministrazione statale saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica secondo le procedure stabilite dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita una commissione tecnica composta da cinque esperti di chiara fama in materia di pubblica amministrazione e di organizzazione aziendale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il decreto sarà comunque emanato ove il parere del Consiglio di Stato non sia reso entro sessanta giorni dalla richiesta.

2-bis. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 2, si terrà conto dei carichi di lavoro dei diversi uffici, della loro complessità e della quantità di risorse finanziarie ad essi assegnate.

4. 3.

Bassanini, Balbo.

All'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: Consiglio di Stato con le seguenti: Consiglio Superiore della pubblica amministrazione rinnovato ai sensi dell'articolo 12 della presente legge.

4. 8.

Binetti, Riggio.

All'articolo 4, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Governo procederà all'emanazione del decreto solo dopo che i pareri richiesti al Consiglio superiore della pubblica amministrazione e alle Commissioni permanenti della Camera e del Senato siano stati acquisiti.

4. 9.

Binetti, Riggio.

All'articolo 4, comma 3, dopo le parole: su proposta del ministro interessato aggiungere le seguenti: acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

4. 10.

Binetti, Riggio.

All'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente: (Livelli dirigenziali e riorganizzazione degli uffici).

4. 6.

Binetti, Riggio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al personale con qualifica dirigenziale o delle qualifiche direttive ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che chieda il collocamento a riposo anticipato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuito un periodo di servizio pari a quello occorrente a ciascuno per raggiungere il limite massimo di età per il collocamento a riposo, e comunque non superiore a cinque anni, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

2. Al personale di cui al comma precedente sono attribuiti, inoltre, tre classi o scatti biennali all'atto del collocamento a riposo, calcolati a termini dell'articolo 1, comma 3, della legge 17 aprile 1984, n. 79.

3. Il pensionamento anticipato di cui al comma 1 è consentito sino alla concorrenza della riduzione della dotazione organica complessiva dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, disposta dall'articolo 4, comma 6, della presente legge.

4. La precedenza è data dall'ordine di presentazione delle domande e, a parità di data, dalla maggiore età degli interessati.

5. Al coordinamento delle procedure attuative del presente articolo provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica.

6. Il collocamento a riposo di cui al comma 1 potrà essere ritardato, per singoli dipendenti con decreto del ministro competente, sino a due anni dalla data di presentazione della domanda e comunque non oltre il termine di compimento del

limite massimo di età per il collocamento a riposo, in relazione a motivate, gravi esigenze di servizio.

4. 01.

Strumendo, Forleo, Barbieri.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Al personale indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 e ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia che cessino dal servizio per limite di età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio o deceduti, ovvero a domanda a condizione che abbiano compiuto 35 anni di servizio utile a pensione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

4. 02.

Forleo, Pacetti.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Funzioni ed attribuzioni degli ispettori generali e dei direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento).*

1. Gli ispettori generali e i direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento svolgono, al centro e in periferia, funzioni vicarie dei dirigenti, quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, compiti di studio, di ricerca, di attività ispettiva ed incarichi speciali di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge e altre funzioni di pari rilevanza. Le predette funzioni vengono svolte sulla base delle direttive dei competenti direttori generali, nelle cui attribuzioni rientra anche la compilazione dei rapporti informativi di detti funzionari.

4. 03.

Mastrantuono.

Ricordo altresì che a conclusione della seduta di ieri il relatore era stato invitato a prendere gli opportuni contatti con i gruppi al fine di giungere alla formulazione di un testo dell'articolo 4 che potesse raccogliere il più ampio consenso.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 4, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. La dirigenza è ordinata in distinti ruoli unici, amministrativi e tecnici, su due qualifiche:

a) dirigente generale;

b) dirigente.

1-bis. Le qualifiche di cui al comma 1 possono essere articolate in più livelli funzionali dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione in relazione alle proprie caratteristiche.

4. 12.

*All'articolo 4, sopprimere il comma 4.*

4. 13.

PIETRO SODDU, *Relatore*. L'emendamento 4. 12, sostitutivo del comma 1 dell'articolo 4, recepisce le indicazioni contenute nell'emendamento Ferrara ed altri 4. 4 cercando di corrispondere alle esigenze della pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni, in modo che la limitazione a due sole qualifiche non impedisca una suddivisione della dirigenza in livelli funzionali.

Ho formulato in maniera sintetica questo emendamento in modo che sia possibile l'estensione del principio in esso contenuto anche alle amministrazioni degli enti locali.

Non ho inteso recepire le altre indicazioni contenute nell'emendamento del gruppo comunista, poiché esse attengono al comma 2 dell'articolo 4.

LUCIO STRUMENDO. Ritiro l'emendamento 4. 4, riservandomi di ripresentarlo successivamente, limitatamente alla parte in cui si prevede la revisione delle dotazioni organiche dirigenziali.

Annuncio il voto favorevole del gruppo comunista sull'emendamento del relatore 4. 12, il cui comma 1-bis dovrebbe però essere opportunamente integrato aggiungendo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore 4. 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 12, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Bertoli ed altri 4. 5, Binetti e Riggio 4. 7, Balbo e Bassanini 4. 1.

Poiché i presentatori dell'emendamento Bassanini e Balbo 4. 2 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

VITO RIGGIO. Signor presidente, faccio mio l'emendamento Ciaffi 4. 11 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'emendamento Bassanini e Balbo 4. 3 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Comunico che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nella prima applicazione della presente legge, gli organi e gli uffici dirigenziali di ciascuna amministrazione statale saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, tenendo conto dei

carichi di lavoro e delle funzioni di supporto a livello orizzontale, di quelle di tipo gerarchico a configurazione verticale, della complessità dell'organizzazione dei singoli uffici, della quantità delle risorse finanziarie assegnate, nonché dell'ambito della discrezionalità e della rilevanza tecnico-amministrativa dell'attività. Il decreto di cui al presente comma è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure stabilite dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Governo procederà, comunque, all'emanazione del decreto qualora i pareri richiesti al Consiglio di Stato ed alle Commissioni permanenti della Camera e del Senato non siano resi entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. 14.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo è favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 14 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Binetti e Riggio 4. 8 e 4. 9.

PIETRO SODDU, *Relatore*. In linea di massima sono favorevole a non modificare il comma 3 dell'articolo 4.

VITO RIGGIO. Ritiro l'emendamento 4. 10. L'emendamento 4. 6, da me presentato insieme con il collega Binetti, riguarda un fatto formale, pertanto chiedo che il relatore lo accolga.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Concordo con quanto affermato dall'onorevole Riggio e esprimo parere favorevole all'emendamento 4. 6.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il Governo è favorevole all'emendamento Binetti e Riggio 4. 6, nonché all'emendamento del relatore 4. 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 13 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Binetti e Riggio 4. 6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

PIETRO SODDU, *Relatore*. Ritengo che in sede di coordinamento debba essere modificata l'espressione « livelli dirigenziali » in « qualifiche dirigenziali ».

LUCIO STRUMENDO. Vorrei sottolineare che il comma 6 del mio emendamento 4. 4 conteneva ulteriori disposizioni rispetto a quelle contemplate dall'articolo 4. Occorre pertanto in questa o in altra sede recuperarne il contenuto.

PRESIDENTE. Do atto che l'onorevole Strumendo ha ritirato l'emendamento 4. 4, con l'intesa che l'ultima parte di esso potrà essere ripresentata come emendamento riferito all'articolo 20 o ad altro articolo.

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Strumendo ed altri 4. 01.

LUCIO STRUMENDO. Il comma 6 dell'emendamento 4. 4, in precedenza ritirato, costituisce il presupposto dell'articolo aggiuntivo 4. 01 e va pertanto esaminato congiuntamente a quest'ultimo.

PRESIDENTE. In questa fase l'onorevole Strumendo dovrebbe ritirare tale articolo aggiuntivo e ripresentarlo contestualmente all'ultima parte dell'emendamento 4. 4.

LUCIO STRUMENDO. Ritengo che sia opportuno mantenere l'articolo aggiuntivo 4. 01.

PRESIDENTE. In considerazione dell'importanza della questione posta dalle proposte emendative del deputato Strumendo e in vista delle imminenti votazioni in Assemblea, ritengo opportuno sospendere la seduta.

Colgo l'occasione per ringraziare il relatore poiché con la sua proposta relativa all'articolo 4 ha salvaguardato la continuità di impostazione generale del provvedimento.

Avverto che la Commissione riprenderà i propri lavori in sede legislativa un'ora dopo il termine della seduta anti-meridiana dell'Assemblea ed anche in sede consultiva, qualora intervenga il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, per il seguito dell'esame della proposta di legge concernente l'istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte d'appello di Trento.

**La seduta, sospesa alle 9,55, è ripresa alle 15.**

PRESIDENTE. Proseguiamo l'esame del provvedimento.

Vorrei far presente all'onorevole Strumendo, prima che il relatore si pronunci, che se si insiste sul mantenimento degli articoli aggiuntivi 4. 01 e Forleo e Paccetti 4. 02 dovremmo trasmetterli, sin d'ora, alla V ed alla XI Commissione per i prescritti pareri, oppure potremmo accantonarli: se, invece, l'articolo aggiuntivo Strumendo ed altri 4. 01 venisse posto in votazione in linea di principio e venisse respinto dalla Commissione, non sarebbe più necessario acquisire tali pareri.

LUCIO STRUMENDO. Insistiamo sul mantenimento dell'articolo aggiuntivo 4. 01; ad esso deve intendersi collegato l'emendamento che intendiamo presentare con riferimento ad un successivo articolo, il quale recepisce il contenuto del comma 6 dell'emendamento 4. 4, relativo alla re-



visione delle dotazioni organiche della dirigenza statale.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Condivido la proposta del presidente e propongo di accantonare gli articoli aggiuntivi Strumendo ed altri 4. 01 e Forleo e Pacetti 4.02, che potrebbero più opportunamente collocarsi nella parte conclusiva del provvedimento concernente le norme finali.

LUCIO STRUMENDO. Sono favorevole alla proposta di accantonamento, nella speranza di trovare un'adeguata soluzione alle questioni ancora irrisolte.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che gli articoli aggiuntivi Strumendo ed altri 4. 01 e Forleo e Pacetti 4. 02, sui quali dovranno essere acquisiti i pareri della V e della XI Commissione, sono accantonati.

*(Così rimane stabilito).*

ADRIANO CIAFFI. In assenza dell'onorevole Mastrantuono, faccio mio il suo emendamento 4. 03 riguardante le funzioni e le attribuzioni dei funzionari dei ruoli ad esaurimento, rilevando che esso dovrebbe essere esaminato dopo l'articolo 6.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'articolo aggiuntivo Mastrantuono e Ciaffi 4. 03 è accantonato.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

*(Funzioni ed attribuzioni del dirigente generale).*

1. Al dirigente generale competono, oltre alle attribuzioni che gli derivano direttamente da leggi e regolamenti, la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la direzione di specifici programmi, compiti di consulenza propositiva, compiti di

consulenza e di proposta al ministro, anche ai fini della elaborazione degli schemi dei provvedimenti ministeriali, nonché compiti di studio, di ricerca e di vigilanza.

2. Spettano al dirigente generale preposto alle direzioni generali o ad uffici equiparati, ovvero alla direzione di programmi speciali la gestione amministrativa e il potere di decisione conseguenti alle direttive di cui all'articolo 1, comma 1. Egli adotta, in particolare, gli atti:

a) di predisposizione dei programmi annuali e pluriennali e loro articolazione in sub-progetti da affidare a singoli settori operativi, specificandone i relativi piani finanziari;

b) di organizzazione delle risorse umane con facoltà di assegnare, nell'ambito della struttura cui è preposto, ai dirigenti le rispettive funzioni;

c) di organizzazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmati;

d) di esercizio di tutti i poteri di spesa, ivi compresi quelli inerenti a progetti per lavori, forniture, prestazioni e transazioni e adozione dei relativi provvedimenti, nei limiti dello stanziamento di bilancio, ai fini dell'attuazione dei programmi, promuovendo altresì liti attive e resistendo a quelle passive, nonché definizione dei limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare. La competenza è estesa anche ai contratti dai quali derivi un'entrata per l'amministrazione;

e) di esercizio delle funzioni di iniziativa, coordinamento, direttiva e controllo nei confronti degli uffici che con più limitata competenza operano nelle stesse materie attribuite al proprio ufficio, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici stessi.

3. I dirigenti generali possono formulare direttamente richieste di pareri agli organi consultivi dell'amministrazione, nonché fornire risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza.

4. Ferme restando le disposizioni relative ai procedimenti disciplinari, le attribuzioni in materia di personale competono al dirigente generale preposto al settore, salvo il provvedimento di destituzione che resta di competenza del ministro.

5. I provvedimenti adottati dai dirigenti generali ai sensi del comma 2, lettere b), c), d) e del comma 3, sono definitivi.

6. È in facoltà del ministro riservare a se stesso, con atto espressamente motivato, al momento della formulazione, l'attuazione di singoli programmi o l'adozione dei provvedimenti relativi, nonché avocare, in via eccezionale, sempre con atto espressamente motivato, la decisione per specifici programmi o questioni.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 5, comma 1, sopprimere le seguenti parole: nonché compiti di studio, di ricerca e vigilanza.*

5. 7.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e di ispezione.*

5. 1.

Balbo, Bassanini.

*All'articolo 5, comma 2, lettera b), sopprimere le seguenti parole: con facoltà di assegnare, nell'ambito della struttura cui è preposto, ai dirigenti le rispettive funzioni.*

5. 3.

Forleo, Barbieri, Ferrara.

*All'articolo 5, comma 2, lettera b), sostituire le parole: con facoltà di assegnare, nell'ambito della struttura cui è preposto, ai dirigenti le rispettive funzioni con le seguenti: proponendo al Consiglio di am-*

ministrazione l'assegnazione dei dirigenti agli uffici relativi.

5. 8.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 5, comma 2, lettera d), sostituire le parole: nonché definizione dei limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare con le seguenti: Ogni due anni il Presidente del Consiglio dei ministri con decreto da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre dell'anno precedente individua, per ciascuna amministrazione, i limiti di valore delle spese che i due livelli dirigenziali non possono superare nella approvazione di contratti dai quali deriva una spesa o una entrata per l'amministrazione.*

5. 9.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 5, al comma 2, sopprimere la lettera e) e aggiungere il seguente comma:*

*2-bis. Le funzioni di iniziativa, coordinamento, direttiva e controllo del dirigente generale nei confronti degli uffici dirigenziali dipendenti, la fissazione dei limiti di spesa degli uffici medesimi, ed in generale i rapporti funzionali reciproci tra il dirigente generale ed i dirigenti a lui sottoposti sono definiti, per ciascuna Amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente.*

5. 4.

Forleo, Barbieri, Ferrara.

*All'articolo 5, comma 2, lettera e) sopprimere le parole: anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli uffici stessi.*

5. 11.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 5, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Delle risposte date ai rilievi degli organi di controllo deve*

essere data contestualmente comunicazione al gabinetto del ministro.

5. 10.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 5, comma 5, sopprimere le seguenti parole: e del comma 3.*

5. 12.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 5, sopprimere il comma 6.*

5. 5.

Forleo, Barbieri, Ferrara.

*All'articolo 5, sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. È in facoltà del ministro intervenire in via sostitutiva nell'attuazione di singoli programmi o nell'adozione di provvedimenti di competenza dei dirigenti, in caso di inerzia, di omissioni o irregolarità gravi poste in essere dai dirigenti stessi.

5. 2.

Bassanini, Balbo.

*All'articolo 5, aggiungere in fine il seguente comma:*

6-bis. Ai dirigenti generali ed ai dirigenti posti a capo di uffici periferici o funzionalmente autonomi è attribuita la titolarità del potere di negoziazione decentrata con le organizzazioni sindacali, di cui all'articolo 14 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93.

5. 6.

Forleo, Barbieri, Ferrara.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Funzioni ed attribuzioni del dirigente superiore).*

1. Al dirigente superiore competono, oltre alle funzioni vicarie dei dirigenti ge-

nerali, le funzioni di direzione di servizi centrali dipendenti organicamente dal Ministro o di altri uffici di pari livello previsti dalla legge, le funzioni di coordinamento degli uffici cui sono preposti i dirigenti, quelle di esecuzione di specifici programmi, di studio, ricerca, vigilanza ed ispezione, nonché l'espletamento di incarichi speciali.

2. Il dirigente superiore esercita i compiti amministrativi relativi:

a) alla direzione di servizi centrali e di uffici periferici di particolare importanza con circoscrizione non inferiore a quella provinciale, con conseguente rappresentanza giuridica dell'amministrazione nei confronti dei terzi, salvo quanto dispone la legge 25 marzo 1958, n. 260, ovvero all'attività di studio, ricerca, proposta e vigilanza sull'esecuzione di programmi;

b) alla realizzazione di singoli programmi ad esso affidati;

c) all'esercizio dei poteri indicati nelle lettere b), c) e d) dell'articolo 5, comma 2.

3. Il dirigente superiore, nelle materie di competenza, può chiedere pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondere a rilievi degli organi di controllo.

5. 01.

Bertoli, Ciocchi Carlo Alberto, Chiriano.

VITO RIGGIO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 5. 7, da me presentato insieme con il collega Binetti.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'emendamento Balbo e Bassanini 5. 1 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

ADRIANO CIAFFI. Vorrei rilevare che ci siamo impegnati a riformulare l'emenda-

mento Forleo ed altri 5. 3, perché le lettere indicate nell'articolo 5 enunciano in sostanza criteri individuativi della qualifica di dirigente generale; tali lettere, infatti, sono distintive di altrettante qualifiche e non devono essere sovrapposte a quelle previste nel precedente articolo. Ribadisco, quindi, che l'emendamento Forleo ed altri 5. 3, il quale necessita di aggiustamenti da apportare mediante subemendamento, deve essere valutato con estrema attenzione. Per esempio, la lettera b) del comma 2 dell'articolo 5, relativa all'organizzazione delle risorse umane con facoltà di assegnare ai dirigenti le rispettive funzioni, presenta taluni aspetti contraddittori e pone un problema del tutto diverso. Intendo dire che l'attribuzione delle funzioni è una questione oggettiva in quanto attinente al ruolo del dirigente; ovviamente, mi riferisco allo svolgimento di funzioni di particolare rilievo.

L'emendamento Forleo ed altri 5. 3 prevede la soppressione della facoltà di assegnazione, in modo che l'articolo 5 disciplini soltanto l'organizzazione delle risorse umane; in altri termini propongo di subemendarlo, prevedendo che il dirigente generale adotti gli atti di organizzazione delle risorse umane mediante la disponibilità del personale nell'ambito degli uffici.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ciaffi, sullo stesso problema gli onorevoli Binetti e Riggio hanno presentato l'emendamento 5. 8, ma la questione in trattazione non riguarda questo aspetto della lettera b).

**GIOVANNI FERRARA.** La proposta dell'onorevole Ciaffi mi sembra superflua.

**ADRIANO CIAFFI.** Propongo ai colleghi firmatari dell'emendamento 5. 3 di accettare la mia proposta subemendativa, che consiste nel prevedere la facoltà del dirigente di disporre la mobilità del personale nell'ambito del proprio ufficio.

**PRESIDENTE.** Non mi sembra che tale proposta, onorevole Ciaffi, sia molto diversa da quella avanzata dai suoi colle-

ghi Binetti e Riggio, firmatari dell'emendamento 5. 8, secondo il quale il dirigente generale propone al consiglio di amministrazione l'assegnazione dei dirigenti; ovviamente ciascun consiglio propone per la propria amministrazione.

**ADRIANO CIAFFI.** L'attribuzione di questa competenza al consiglio di amministrazione mi sembra eccessiva; dal momento che esso già si occupa in modo permanente della mobilità del personale, si deve interessare anche di quella occasionale, relativa all'esecuzione di un progetto?

Si tratta di operare una mediazione tra due punti di vista diversi e l'obiezione dell'onorevole Ferrara alla mia proposta mi sembra condivisibile, nel senso che egli considera ricompresa nell'organizzazione delle risorse umane anche la mobilità interna provvisoria.

Se questa ne fosse l'interpretazione, se cioè la facoltà di organizzazione comprendesse anche la mobilità del personale, sarei favorevole ad approvare l'emendamento 5. 3.

**PIETRO SODDU, Relatore.** La facoltà di disporre l'organizzazione delle risorse umane comprende quella di disporre la mobilità del personale.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Riggio a ritirare l'emendamento 5. 8.

**VITO RIGGIO.** Non ritengo opportuno che il soggetto titolare del giudizio sulla mobilità non sia informato sull'assegnazione dei dirigenti; per questo è necessario, a mio avviso, che il dirigente generale formuli una proposta al consiglio di amministrazione.

**PIETRO SODDU, Relatore.** Benché la ritenga superflua, tale ipotesi potrebbe essere inserita nell'articolo 5.

**GIOVANNI FERRARA.** Non comprendo perché il destinatario di tale proposta debba essere il consiglio di amministrazione.

**PRESIDENTE.** L'approvazione dell'emendamento 5. 3 potrebbe determinare un pericoloso spostamento di competenze. Infatti, attualmente, nel consiglio di amministrazione siedono anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, il cui controllo sulle decisioni relative al personale verrebbe meno qualora ogni competenza in merito fosse affidata al dirigente generale.

**LUCIO STRUMENDO.** L'obiettivo dell'emendamento 5. 3 è proprio quello di valorizzare la funzione del dirigente generale nell'organizzazione delle risorse umane della struttura cui è preposto.

**ADRIANO CIAFFI.** Concordo con l'interpretazione dell'emendamento 5. 3 testé fornita dall'onorevole Strumendo ed annuncio il mio voto favorevole.

**PIETRO SODDU, Relatore.** Esprimo parere favorevole all'emendamento 5. 3.

**REMO GASPARI, Ministro per la funzione pubblica.** Il Governo concorda con il parere del relatore.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Forleo ed altri 5. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Risulta pertanto precluso l'emendamento Binetti e Riggio 5. 8.

Con l'approvazione dell'emendamento 5. 3 la Commissione ha pertanto manifestato l'intenzione di attribuire al dirigente generale nell'ambito della sua competenza, tutte le decisioni relative all'organizzazione del personale.

Per quanto riguarda l'emendamento Binetti e Riggio 5. 9, sarebbe opportuno chiarirne la formulazione nella parte relativa al termine entro cui deve essere adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel senso che la pubblicazione di esso debba avvenire entro il 31 dicembre dell'anno precedente il biennio cui fa riferimento l'emendamento in questione.

**ADRIANO CIAFFI.** Vorrei sottolineare che stiamo esaminando disposizioni specificamente dettate per l'amministrazione statale. Avendo eliminato dalla rubrica dell'articolo 4 il riferimento alle « amministrazioni dello Stato », si potrebbe ritenere che gli articoli 5 e 6 contengano principi validi anche per le altre pubbliche amministrazioni. In realtà, essi concernono la definizione delle funzioni e delle attribuzioni del dirigente generale e dei dirigenti dello Stato.

**GIOVANNI FERRARA.** Condivido l'osservazione dell'onorevole Ciaffi.

**PRESIDENTE.** Può ritenersi sin d'ora stabilito, anche ai fini del coordinamento formale del testo, che gli articoli 5 e 6 si riferiscono alle amministrazioni statali.

**ADRIANO CIAFFI.** Per quanto riguarda l'emendamento 5. 9, ritengo eccessivo centralizzare nella Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di determinare, per ciascuna amministrazione, i limiti della competenza per valore dei dirigenti. La Presidenza del Consiglio potrebbe fissare gli indirizzi generali, ma poi ogni ministro dovrebbe poter decidere autonomamente.

**PRESIDENTE.** Il senso della modifica proposta dall'emendamento in esame è diverso. L'articolo 5 del testo approvato in sede referente attribuisce al dirigente generale la definizione dei limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare. La modifica proposta dall'emendamento 5. 9 consiste non tanto nell'affidare tale responsabilità alla Presidenza del Consiglio, quanto nel toglierla ai dirigenti generali e nell'attribuirla ad un organo di Governo, per cui anche qualora si facesse riferimento al ministro, si introdurrebbe una modifica di grande significato nell'articolo 5.

A mio avviso sarebbe opportuno mantenere il testo approvato in sede referente.

ADRIANO CIAFFI. Sono contrario a qualsiasi ipotesi di centralizzazione di queste competenze in un organo del Governo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sarebbe preferibile mantenere l'attuale testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5. L'emendamento 5.9 avrebbe una sua logica se le attribuzioni ai dirigenti fossero regolate per decreto.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Vorrei far osservare che la procedura prevista dall'emendamento in questione richiama l'attenzione su un punto che a me sembra importante, cioè che la competenza da attribuire per valore ai dirigenti deve essere valutata ogni due anni.

Probabilmente si tratta dell'unico mezzo per cercare di ottenere un adeguamento nei confronti di questa attribuzione di competenza. Sabato scorso a Firenze ho presieduto un convegno promosso dai dirigenti periferici dello Stato; uno degli interventi che mi ha maggiormente colpito — e che riguardava l'amministrazione finanziaria — è stato quello dell'intendente di finanza di Firenze, il quale ha rilevato che i limiti di spesa entro i quali è chiamato ad operare il dirigente risalgono addirittura a trenta anni fa, il che determina per l'amministrazione statale un gravissimo ritardo, che sfugge alla direzione centrale ed allo Stato.

È pertanto necessario aggiornare questi livelli perché, se è vero che lo Stato dispone presso alcuni vertici dell'amministrazione di dirigenti solerti che si preoccupano di seguire direttamente ciò che accade nei settori di loro competenza, è altrettanto vero che vi sono dirigenti che non conoscono nient'altro che la loro scrivania e che non sono mai andati fuori del loro ufficio.

GIOVANNI FERRARA. Andrebbero cacciati!

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. L'obsolescenza di alcune

direzioni generali è causata anche dalle persone preposte, che alcune volte non fanno altro che sonnecchiare. Ritengo pertanto utile lo strumento della competenza per valore, soprattutto per quanto riguarda la qualità e l'efficienza del lavoro. Per questo sono favorevole all'emendamento Binetti e Riggio 5. 9.

PRESIDENTE. L'emendamento 5. 9 affronta una questione diversa rispetto a quella prevista dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5, peggiorando la situazione, poiché sposta alla Presidenza del Consiglio la facoltà di stabilire i limiti massimi di spesa per i due livelli dirigenziali.

Invito pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento, poiché le esigenze rappresentate dallo stesso e dal rappresentante del Governo possono essere soddisfatte con una disposizione che (sotto forma di articolo aggiuntivo), delegificando la materia, rimetta al Governo la individuazione, in linea generale, dei limiti di spesa riferiti a ciascun settore amministrativo.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Capisco che l'emendamento 5. 9 tende a spostare alla Presidenza del Consiglio la facoltà di stabilire i limiti di spesa in questione, ma ribadisco il mio parere favorevole in quanto esso pone un obbligo di revisione di tali limiti di spesa e questo obbligo in pratica potrebbe costituire uno strumento per costringere le amministrazioni a migliorare la propria efficienza. Sono, comunque, favorevole alla individuazione di uno strumento diverso da quello in discussione, purché si raggiunga tale obiettivo.

PRESIDENTE. Nella sostanza siamo d'accordo per il mantenimento della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5. Invito quindi l'onorevole Riggio a ritirare il proprio emendamento 5. 9 ed a predisporre un articolo aggiuntivo che delegifichi, sulla base dello schema di cui all'emendamento, la fissazione dei limiti della competenza del valore dei dirigenti per i diversi settori amministrativi, nel cui am-

bito sarà applicabile la disposizione di cui alla citata lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 5.

VITO RIGGIO. Ritiro l'emendamento 5. 9.

LUCIO STRUMENDO. Sono dell'avviso che il problema ora riassunto sia stato affrontato nel modo giusto dall'emendamento Forleo 5. 4.

ADRIANO CIAFFI. Capisco che su questo punto specifico — la fissazione dei limiti di spesa — possano sembrare analoghe le proposte dei due emendamenti in discussione. In effetti l'esigenza posta dal ministro Gaspari è diversa da quella contenuta nell'emendamento 5. 4, che si riferisce ad una ripartizione interna alla struttura; a mio avviso non si può sottoporre quest'ultima materia ad un decreto del Presidente della Repubblica, perché verrebbe meno in questo caso la responsabilità della dirigenza. Inoltre, attribuire la disciplina della materia dalla Presidenza del Consiglio in pratica avrebbe il significato di rimettere il tutto alla competenza del segretario generale della stessa Presidenza del Consiglio.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Forleo 5. 4 perché, come ha detto il collega Ciaffi, si corre il rischio di rimettere la normativa che stiamo esaminando alla competenza esclusiva della Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 5. 4, salvo l'opportunità di regolare la materia in altra sede.

GIOVANNI FERRARA. Dichiaro di ritirare l'emendamento 5. 4.

PRESIDENTE. Debbo far presente che gli emendamenti Binetti e Riggio 5. 11 e 5. 10, così come sono formulati non mi sembrano accettabili.

VITO RIGGIO. Dichiaro di ritirarli.

ADRIANO CIAFFI. Non dovrebbero esservi dubbi sul contenuto dell'emendamento Binetti e Riggio 5. 12 e sulla sua opportunità, in quanto i provvedimenti di competenza dei dirigenti, di cui al comma 3 dell'articolo 5, sono atti interni ad un procedimento e non si può stabilirne la definitività. Infatti, non ha senso attribuire carattere definitivo alle richieste di pareri ed alle risposte ai rilievi degli organi di controllo, trattandosi, ripeto, di atti interni ad un procedimento; pertanto, il comma 3 dovrebbe essere soppresso.

PRESIDENTE. Tuttavia, nel caso in cui la richiesta di parere determini una lesione di interessi è impugnabile.

ADRIANO CIAFFI. Teoricamente sono impugnabili anche i provvedimenti non definitivi; la questione della definitività dell'atto — che si pone nel momento in cui esso è appunto definitivo — è in relazione alla sua esecutività ed al suo valore esterno. L'impugnabilità, invece, è relativa a qualsiasi atto.

Il comma 5 dell'articolo 5, concernente i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2, lettere *b*), *c*), *d*), riguarda ben altre questioni; infatti, se viene disposto un trasferimento interno all'ufficio, tale provvedimento non viene impugnato, essendo definitivo; invece gli atti di cui al comma 3 sono privi di rilievo esterno, per cui stabilire la loro definitività ha senso solo se riferita agli altri atti previsti dal comma 5.

VITO RIGGIO. In effetti, con riferimento alla prima parte del comma 5, siamo in presenza di un atto organizzativo; nella seconda parte, invece, ci troviamo di fronte ad un atto interno al procedimento.

PIETRO SODDU, *Relatore*. È questo un campo nel quale la mia competenza è alquanto relativa; tuttavia ritengo si tratti di atti formali soggetti a controllo, non interni all'amministrazione e, quindi, con rilievo esterno.

VITO RIGGIO. Sono pur sempre atti impugnabili.

La risposta del dirigente generale ai rilievi degli organi di controllo può essere contraddetta in un secondo momento dal ministro; per questo mi chiedo se essa sia autonoma e definitiva.

Tra l'organo di controllo ed il ministero erogatore della spesa, nel caso in questione del direttore generale, interviene uno scambio di corrispondenza; l'atto di spesa, firmato da quest'ultimo, è soggetto a controllo? Esso è motivato con rilievi? A tali rilievi viene fornita una risposta?

Comunque, anche se non saprei dire quale sia il significato esatto che si attribuisce al termine definitivo, previsto nel comma 5, non riscontro in esso alcuna pericolosità.

GIOVANNI FERRARA. A me pare, se ho compreso perfettamente il senso dell'ultima parte del comma 5, che ci si riferisca ad un atto definitivo o presupposto tale; per questo ritengo che la soppressione del riferimento agli atti di cui al comma 3, proposta con l'emendamento Binetti e Riggio 5. 12, sia congrua.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Mi rimetto alla valutazione della Commissione.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Anche il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Binetti e Riggio 5. 12.  
(È approvato).

LUCIO STRUMENDO. Signor presidente, dichiaro di volere far mio l'emendamento Bassanini e Balbo 5. 2, qualora la Commissione dovesse respingere l'emendamento Forleo ed altri 5. 5; su di esso vorrei conoscere l'opinione del ministro Gaspari.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Il comma 6 dell'articolo 5 attribuisce al ministro, con provvedimento motivato, il potere di avocazione,

in via sostitutiva, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748. Tuttavia tale motivazione, che può essere poco concreta e chiara, è censurabile.

Nell'esprimere parere contrario sugli emendamenti Forleo ed altri 5. 5 e Bassanini e Balbo 5. 2, raccomando alla Commissione il mantenimento del testo del comma 6 dell'articolo 5.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Forleo ed altri 5. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Forleo ed altri 5. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).

LUCIO STRUMENDO. L'elemento di novità presente nel testo esaminato in sede referente, sia con riferimento al decreto n. 748, sia all'emendamento Bassanini e Balbo 5. 2, riguarda la facoltà di intervento del ministro, che gli viene attribuita sulla base di motivazioni politiche assunte al momento della formulazione dei programmi. L'emendamento in questione, che ho dichiarato di far mio, prevede tale intervento in via sostitutiva, da esercitarsi in un momento successivo rispetto a quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 6, per gravi e giustificati motivi: questa è la differenza.

PRESIDENTE. Proprio perché ci è chiara questa differenza, riteniamo di non accettare l'emendamento Bassanini e Balbo 5. 2; è più logico, infatti, respingerlo perché nei poteri generali del ministro non può escludersi quello di sostituzione in caso di inadempimento.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Bassanini e Balbo 5. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.  
(È respinto).



PIETRO SODDU, *Relatore*. Poiché il ministro anche recentemente ha partecipato alla stipulazione di contratti, sarebbe opportuno conoscere, sull'emendamento Forleo ed altri 5. 6, la sua opinione.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*. Posso precisare che in tutte le riunioni inerenti alla stipulazione di contratti viene trattato in modo approfondito la questione del potere di negoziazione decentrata, individuando i termini, i modi, le aree entro le quali essa è ammissibile ed i responsabili degli uffici periferici ai quali spetta il compito di condurre tale contrattazione nei termini indicati.

Non vedo la necessità di irrigidire, in una norma di legge, quanto è già previsto in sede di contrattazione.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Forleo ed altri 5. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Forleo ed altri 5. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione della proposta di proroga d'inchiesta parlamentare Savino ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile, istituita dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° giugno 1988 (doc. XXII, n. 12-bis).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di proroga d'inchiesta parlamentare Savino ed altri: « Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile, istituita

dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° giugno 1988 ».

In assenza dell'onorevole Camber svolgerò io stesso la funzione di relatore.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la V Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione:

« che sia richiamata nel testo la disposizione di cui all'articolo 7 della deliberazione della Camera dei deputati del 1° giugno 1988, che prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati ».

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di proroga d'inchiesta parlamentare.

Ne do lettura:

#### ART. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della deliberazione della Camera dei deputati del 1° giugno 1988, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile, è prorogato al 31 luglio 1991.

L'onorevole Soddu ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, sostituire le parole: 31 luglio 1991 con le seguenti: 31 dicembre 1990.*

1. 1.

Presento in qualità di relatore il seguente articolo aggiuntivo, inteso a recepire l'osservazione contenuta nel parere della Commissione bilancio:

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

#### ART. 1-bis.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione derivanti dalla proroga pre-

vista dall'articolo 1 sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

1. 01.

GIOVANNI FERRARA. Sono contrario all'emendamento Soddu 1. 1.

PIETRO SODDU. È necessario che la Commissione d'inchiesta concluda al più presto i suoi lavori, per questo ritengo congrua la data del 31 dicembre 1990.

PRESIDENTE. Si potrebbe fissare il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della proroga.

ADRIANO CIAFFI. Concordo con l'onorevole Soddu, il termine del 31 dicembre 1990 mi sembra congruo.

SILVIA BARBIERI. Si tratta di un termine massimo, la Commissione d'inchiesta, infatti, potrebbe sempre concludere i lavori prima della scadenza indicata.

PRESIDENTE. Sarebbe opportuno fissare una data intermedia che trovi consenzienti tutti i gruppi.

VITO RIGGIO. Sono d'accordo, signor presidente.

PRESIDENTE. Presento, pertanto, il seguente emendamento:

*All'articolo 1, sostituire le parole: 31 luglio 1991 con le seguenti: 31 marzo 1991.*

1. 2.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 1. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento 1. 2.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il mio articolo aggiuntivo 1. 01.

*(È approvato).*

La votazione finale della proposta di proroga di inchiesta parlamentare nel suo complesso è rinviata alla seduta di domani, che avrà luogo trenta minuti prima dell'inizio della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 15,45.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 18 maggio 1990.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO